



COMUNICAZIONE DI VENDITA SOTTOCOSTO

Io sottoscritto/a

Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

solo se non residenti a Bologna:

residente a prov via n

☐ cittadino non appartenente alla Comunità Europea

in qualità di:

☐ Titolare

☐ Legale rappresentante

della Ditta/Impresa.....

Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

in possesso di

☐ autorizzazione amministrativa;

☐ comunicazione;

☐ SCIA

per l'esercizio di vendita commerciale: ☐ al dettaglio di vicinato; ☐ al dettaglio di vicinato inserito in un centro commerciale;

☐ media struttura di vendita; ☐ grande struttura di vendita;

di prodotti compresi nel settore:

☐ alimentare; ☐ non alimentare;

nei locali situati a Bologna in:

Via/Piazza civ.

Via/Piazza civ.

Via/Piazza civ.

Via/Piazza civ.

Via/Piazza civ.

Via/Piazza civ.



Comunico l'effettuazione di vendita sottocosto nei locali sopra indicati

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 06/04/01 n.218, della circolare 3528/C del 24.10.01 e dell'art. 15, comma 8, del D.Lgs. 31.03.98 n.114,

- che la vendita sottocosto riguarderà n.(massimo cinquanta) referenze (prodotti) indicate nell'allegato elenco;
- che la vendita sottocosto: avrà inizio il e terminerà il....., per una durata complessiva di giorni(massimo dieci giorni);
- che si tratta della: ☐ prima; ☐ seconda; ☐ terza vendita sottocosto effettuata dell'anno corrente;
- che sono decorsi almeno venti giorni dalla data in cui si è conclusa l'ultima vendita sottocosto (salvo il caso in cui si tratti della prima vendita sottocosto effettuata nell'anno corrente)
- che ha preso visione dell'allegato "Avvertenze";

chiedo che le comunicazioni relative alla presente comunicazione siano inviate a:

☐ indirizzo e-mail

☐ fax

Recapito/i telefonico/i

Sono consapevole che le dichiarazioni contenute nel presente modulo, rese ai sensi dell'art. 46 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci.

Data

Firma

Allego alla presente: elenco referenze oggetto della vendita sottocosto.

AVVERTENZE

Si richiamano le principali disposizioni che regolano la vendita sottocosto:

❖ E' vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza (**cfr. art. 1, c. 2 del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218**). Detta circostanza va verificata alla data del primo giorno del mese antecedente a quello nel corso del quale viene effettuata la comunicazione al comune, competente per territorio di svolgimento della vendita sottocosto (**cfr. circolare 24/10/2001, n. 3528/C, punto 2,3**)

❖ Deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta (**cfr. art. 1, c. 4 del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218**)

❖ Va effettuata specifica comunicazione anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante **l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti venduti sottocosto, del numero minimo delle unità del prodotto disponibili per ciascuno riferimento e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso di:**

a) prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;

b) prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita

❖ Vanno tenuti, inoltre, separati nella posizione i prodotti in vendita sottocosto da quelli venduti alle condizioni ordinarie in modo che siano inequivocabilmente identificabili all'interno dell'esercizio commerciale e va messa a disposizione, prima dell'inizio e durante il periodo di svolgimento della vendita sottocosto, la documentazione attestante il costo delle singole referenze in vendita.

❖ Va resa, infine, immediatamente pubblica la fine anticipata dell'offerta, almeno con la pubblicazione all'interno e all'esterno dell'esercizio commerciale dei prodotti esauriti, nel caso di impossibilità a rispettare per l'intero periodo preannunciato le condizioni pubblicizzate

❖ Le violazioni delle disposizioni in materia di vendita sottocosto sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore di venti giorni (**cfr. art. 15, c. 8 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114**).

❖ Al fine di garantire la tutela del consumatore ed agevolare l'attività di controllo, alla comunicazione va allegato l'elenco dei prodotti destinati alla vendita sottocosto o copia del messaggio pubblicitario, al fine di favorire l'attività di controllo.